

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata **"S.I.M.O. (Società Italiana Maxillo Odontostomatologica Humanitas) ODV"** Operatori Istituti George Eastman in breve S.I.M.O., qui di seguito detta "S.I.M.O." o Associazione.

2. La S.I.M.O. si configura quale organizzazione di volontariato ODV, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La S.I.M.O. in virtù dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. La S.I.M.O. è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. La S.I.M.O. ha sede nel Comune di Roma.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative della S.I.M.O. in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata della S.I.M.O. è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi della S.I.M.O. si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

La S.I.M.O. è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale la S.I.M.O. svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

La S.I.M.O. persegue tali attività di interesse generale mediante attività sanitaria, sociale, scientifica, editoriale, formativa, informativa, culturale tramite progetti finalizzati (la prevenzione odontostomatologica nelle piazze, la prevenzione odontostomatologica nelle isole minori, Ospedale Odontoiatrico a Domicilio, la casa sott'acqua, integrazione socio-sanitaria, integrazione ospedale-territorio, la prevenzione anche domiciliare a favore dei diversamente abili, degli anziani, dei bambini, dei rifugiati politici, dei detenuti, dei nomadi, dei sinti e camminanti, missioni umanitarie nei PVS, pubblicazione di articoli scientifici tramite la rivista "Maxillo Odontomatologia" The Journal of Maxillo Odontostomatology Organo ufficiale della S.I.M.O.).

La S.I.M.O. non ha fini di lucro, diretto o indiretto, per cui è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, in favore di associati, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, i proventi delle attività, gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che non sia diversamente disposto da norme di Legge, o la distribuzione sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per Legge, statuto o regolamento, applicano lo stesso spirito sociale.

La S.I.M.O. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in favore di persone svantaggiate, mediante lo svolgimento, in via stabile e principale, di un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e in particolare:

1. lo sviluppo integrale, la formazione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale, l'inserimento professionale e la tutela della persona, ponendo particolare attenzione ai soggetti disabili, vulnerabili e, quindi, agli invalidi, agli emarginati, agli anziani, ai giovani a rischio sociale ed ai minori;
2. la rimozione di ogni ostacolo alla salute fisica e psichica delle persone, il pieno rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno;
3. l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona, attraverso il servizio di trasporto delle persone disabili e la lotta contro tutte le forme di emarginazione;
4. assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria;
5. tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valutazione scientifica delle risorse alieutiche e dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche ambientali ed oceanografiche, ricerche marine e marittime complesse ed efficaci per l'utilizzo di nuove tecnologie terapeutiche iperbariche in chirurgia maxillo odontostomatologica (centro medico sott'acqua);
6. valorizzazione del patrimonio culturale;
7. turismo sociale, formazione universitaria e post universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali;
8. svolgimento di attività per inserimento al lavoro di lavoratori svantaggiati e disabili;
9. istituzione di centri operativi socio-sanitari maxillo odontostomatologici, a norma di Legge, per studi polimedici e/o ambulatori, day surgery, regime di ricovero.

Per la matrice cristiana di parte dei suoi membri e per l'esperienza di servizio attorno all'uomo di tutti, la "SIMO" è luogo di incontro e di confronto tra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale, ne condividono lo spirito e l'impegno vitale.

L'associazione persegue i suoi fini per mezzo delle seguenti attività:

1. promuove, crea e gestisce, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari, realtà di lavoro, di formazione, di formazione professionale, di orientamento scolastico e professionale e di inserimento lavorativo, rivolte sia a soggetti deboli o emarginati (quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, handicappati fisici, mentali, giovani disoccupati, giovani a disagio ecc.), sia ad operatori sociali, di servizio, di istruzione, di educazione, di ricerca e di abilitazione;
2. promuove una partecipazione ad una sobria, libera e solidale vita familiare, di gruppo, relazionale e di lavoro;
3. mantiene costanti rapporti di collaborazione con le associazioni che operano nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale con gli Enti che operano nel settore del disagio, al fine di confrontare, aggiornare e migliorare la qualità del proprio intervento;

4. favorisce la partecipazione all'associazione di quanti intendano condividere le finalità, quali volontari, obiettori di coscienza in servizio civile, collaboratori, simpatizzanti, soci, sostenitori e gli stessi utenti dei servizi, al fine di individuare risposte soddisfacenti ai bisogni delle persone e della società, nonché modalità capaci di vincere l'emarginazione;

5. promuove e sostiene lo svolgimento di attività assistenziali e di inserimento lavorativo, organizzate anche in forma di cooperative e di imprese sociali, per il raggiungimento delle finalità statutarie.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e, comunque, potrà svolgere solo attività di cui all'art. 10, numero 1, lettera a, del D.Lgs. N. 460/97, ovvero attività accessorie o integrative delle medesime.

L'Associazione ha, tra le sue finalità generali, la realizzazione di interventi sanitari ed in materia di ricerca scientifica, in particolare in favore di persone svantaggiate, l'incremento, la diffusione, la qualificazione odontostomatologica, nonché la promozione dello studio e della ricerca, tramite congressi, incontri, corsi di aggiornamento, riviste e pubblicazioni scientifiche, ECM (educazione medica continua), la consulenza presso Enti; dette attività hanno, quale scopo, quello di diffondere la cultura medica e professionale, di rendere noti al pubblico i progressi tecnico-scientifici nel campo sanitario, e quello di reperire, altresì, mezzi finanziari ed attrezzature scientifiche, da destinare alla realizzazione dei progetti di formazione, prevenzione, informazione, assistenza e ricerca. L'Associazione è interprofessionale ed interdisciplinare, e si riconosce nei principi etici e deontologici delle professioni sanitarie. L'Associazione intende promuovere una riflessione continua e propositiva sulle dinamiche sia del Sistema Sanitario Nazionale che Regionale, al fine di verificare le evidenze e le criticità esistenti, nell'ottica di fornire un contributo propositivo alle forze operanti nel mondo della sanità e del welfare.

L'Associazione, per perseguire le sue finalità, ha lo scopo di migliorare la cultura della qualità dell'assistenza e della sicurezza delle prestazioni erogate, sia per gli operatori che per i cittadini, della loro integrazione con la medicina territoriale, le cure primarie e le attività di prevenzione, in un'ottica di filiera per patologia, attraverso iniziative culturali e di ricerca scientifica. Tutto ciò promuovendo ed attivando, in particolare, iniziative atte a:

1. Contribuire a fornire strumenti tecnici e scientifici per qualificare il sistema dell'offerta di prestazioni;

2. Diffondere pratiche che garantiscano la trasparenza nei confronti dei cittadini;

3. Sviluppare le buone pratiche professionali e la promozione dei professionisti;

4. Sviluppare le buone pratiche organizzative;

5. Contribuire all'affermazione di una sanità sicura;

6. Contribuire alla determinazione della valutazione delle tecnologie sanitarie ed alla crescita della medicina basata sulle prove d'efficacia;

7. Promuovere e sviluppare la pratica dell'audit clinico;

8. Istituzione di centri operativi socio-sanitari maxillo odontostomatologici, a norma di Legge, per studi polimedici e/o ambulatori, day surgery, regime di ricovero;

9. Effettuare prestazioni ai pazienti con vulnerabilità sociale e sanitaria, per conto di enti pubblici e/o privati;

10. Effettuare prestazioni ai pazienti nell'ambito di campagne di prevenzione, per conto di enti pubblici e/o privati.

11. - realizzare ed esercire imprese ai sensi degli articoli 2082 e segg. del Codice Civile, aventi individualità ed organizzazione propria ed autonoma esplicita in presidi sanitari aperti al pubblico e destinati alle prestazioni di diagnosi e/o alla terapia medica extra ospedaliera odontoiatrica a favore di tutti i pazienti e/o organizzazioni di qualsia ordine e specie, queste ultime, per i loro tutelati e/o assistiti, richiedenti.

Tali imprese, tipizzate nella forma esclusiva di "Ambulatorio Odontoiatrico", saranno caratterizzate da un'imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta separazione tra la responsabilità di tipo imprenditoriale, quella organizzativa - propria del direttore tecnico/sanitario - e quella di ordine professionale che farà capo al materiale esecutore delle prestazioni odontoiatriche

che sarà propria del singolo professionista abilitato, chiamato a prestare la propria opera, il tutto nel rispetto della normativa vigente."

La produzione e la fornitura di strumenti di aggiornamento culturale e scientifico per gli operatori medici e non medici che operano nelle realtà sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali;

- La divulgazione delle conoscenze nella popolazione, per contribuire alla promozione di attività e comportamenti atti alla prevenzione delle patologie ed alla pratica di stili di vita più salutari. Le azioni suddette sono rivolte nei confronti degli operatori, dei cittadini e delle istituzioni locali e sanitarie che si occupano della prevenzione e della loro salute, a prescindere da ogni forma di discriminazione culturale, sociale, politica, economica, così come sancito all'art. 3 della Costituzione Italiana.

Per il perseguimento del proprio fine sociale, l'Associazione potrà:

a. sollecitare gli organi legislativi ed amministrativi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e le forze politiche, l'Unione Europea e gli Organismi internazionali, affinché attuino il controllo sull'applicazione ed il rispetto delle leggi che tutelano le persone malate e gli operatori sanitari;

b. collaborare con i predetti organismi per il conseguimento dei risultati previsti; promuovere e sostenere, a livello locale, nazionale, comunitario e mondiale, iniziative ed eventi per promuovere gli scopi statuari;

c. promuovere e sostenere interventi di comunicazione tramite i media;

d. partecipare ad iniziative e manifestazioni scientifiche, politiche e culturali, di rilevanza nazionale ed internazionale;

e. promuovere la pubblicazione di libri, opere, ricerche, notiziari "et similia";

f. promuovere e sostenere la creazione e la realizzazione di comunicazioni multimediali, per la diffusione dell'informazione sulle attività associative e sulle tematiche connesse con i fini istitutivi, nonché la creazione di un forum di dibattito sulle predette tematiche;

g. attivare la progettazione, la programmazione e la realizzazione di progetti e di interventi tesi al miglioramento della qualità dell'assistenza ed al sostegno del paziente e del medico, in ambito sanitario e sociale, questo anche tramite la presentazione di progetti, a valere sui programmi di finanziamento a livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale e territoriale;

h. promuovere e sostenere, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, interventi di formazione per i cittadini e per gli operatori sanitari;

i. promuovere, sostenere e finanziare l'assunzione di ricercatori, anche con borse di studio o tramite contratti di ricerca con progetti sperimentali su temi inerenti lo sviluppo e l'evoluzione della gestione della salute, presso Università, Istituti di studio e di ricerca scientifica e tecnologica, nazionali ed internazionali;

l. promuovere e sostenere contatti ed azioni di cooperazione con altre Associazioni, correnti nei Paesi dell'Unione Europea e nel mondo, che abbiano scopi simili alle finalità dell'Associazione;

m. promuovere e sostenere l'aggiornamento scientifico e tecnologico delle risorse umane coinvolte nell'Associazione, nel rispetto dei fini statuari.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'Associazione potrà agire in parallelo con organizzazioni similari, al fine di meglio garantire la tutela e la sicurezza degli operatori sanitari e dei cittadini, questi ultimi, in particolare, tramite la promozione di pratiche di partnership.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

FINALITÀ SPECIFICHE:

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha, inoltre, come finalità la realizzazione di progetti di assistenza domiciliare, prevenzione ed informazione, in favore di persone con diversa abilità, di persone appartenenti ai ceti deboli e particolarmente vulnerabili, anche tramite l'utilizzazione delle odontoambulanze, per le visite presso Associazioni Disabili, Case Famiglia, RSA, Residenze protette, Istituti Scolastici, Istituti Penitenziari, Centri per Rifugiati Politici e soggetti sottoposti a tortura, strutture assistenziali residenziali e semiresidenziali, presidi temporanei attivati in piazze cittadine; la realizzazione di progetti di formazione rivolti ad operatori e tutor delle strutture

assistenziali, scolastiche, carcerarie.

In particolare, la SIMO si propone di realizzare un'attività di formazione per il personale docente, per gli operatori odontoiatrici, per il personale di sostegno dei soggetti fragili, per i tutor, per gli stessi utenti. L'Associazione ha, inoltre, la finalità di fornire assistenza sociosanitaria, partecipando a missioni umanitarie rivolte alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, di collaborare con la Protezione Civile, regionale e nazionale, in casi di calamità naturali o di eventi straordinari. L'Associazione assume come scopo la diffusione e lo sviluppo del volontariato, in particolare rivolto all'assistenza dei soggetti fragili e svantaggiati, ed alla tutela dei loro diritti. L'Associazione potrà svolgere attività riguardanti il reclutamento di volontari e la diffusione di principi umanitari. Al fine di perseguire l'attività di cooperazione a favore dei Paesi in Via di sviluppo e del resto del Mondo, l'Associazione potrà effettuare anche i seguenti interventi:

- la promozione di programmi di educazione medico-sanitaria, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte alla promozione culturale;
- il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi socio-sanitari e di sviluppo dei paesi beneficiari;
- l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia e per promuoverne lo sviluppo culturale e sociale;
- la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, "in loco" o in altri Paesi del resto del mondo, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- il sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi, anche ad opera di altre organizzazioni idonee o anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo e del resto del mondo. L'Associazione potrà effettuare prestazioni sanitarie e/o di servizio sociale in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche. Per l'esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare, possedere e/o gestire, noleggiare e/o affittare sia beni mobili che immobili; ricevere donazioni, eredità e legati; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, e svolgere ogni altro servizio utile, nel rispetto delle limitazioni di legge, al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione si impegna altresì ad attuare meccanismi di informazione, di consultazione e di partecipazione, finalizzati a coinvolgere i lavoratori ed i soggetti destinatari dell'attività sociale nelle decisioni che incidano sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi di utilità sociale oggetto dell'attività economica.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Entrate dell'associazione

Per il perseguimento delle proprie attività, l'associazione si avvale delle seguenti entrate:

- a) avanzi di gestione;
- b) quote associative;
- c) contribuzione dei soci;
- d) eventuali convenzioni con enti pubblici o privati;
- e) contributi di sostenitori, sia pubblici che privati;



f) ogni altra risorsa destinata ad incrementare il patrimonio;

g) valorizzazioni delle prestazioni effettuate ai pazienti con vulnerabilità sociale e sanitaria per conto di enti pubblici e/o privati;

h) valorizzazioni delle prestazioni effettuate ai pazienti nell'ambito di campagne di prevenzione per conto di enti pubblici e/o privati.

Eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle predette attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma, le suddette risorse, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che non sia diversamente disposto da norme di Legge, o la distribuzione sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per Legge, statuto o regolamento, applicano lo stesso spirito sociale.

Qualora per una stipula contrattuale (bando, gara, finanziamento contribuito, ecc., ecc.), si dovesse ravvisare una ipotesi di conflitto d'interessi e/o incompatibilità da parte di un socio, comunque qualificato e/o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, gli stessi soggetti possono essere esonerati da ogni fatto e/o atto giuridico naturalmente necessario per la conclusione e/o la gestione del controllo da parte della associazione.

La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di Legge, istituendo i registri e le scritture delle stesse previste, e redigendo il bilancio sociale, il tutto nel rispetto, in particolare, dell'art. 10 del D.Lgs. 24 marzo 2006, N. 155.

Art. 6 Associati

Regole generali

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 4 e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Regole specifiche

Possono essere soci le persone, maggiori di età, che condividono le finalità e gli obiettivi dell'associazione, e che si impegnano a perseguire attivamente le stesse, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Possono essere soci anche i minori di anni diciotto, purché abbiano almeno tredici anni, previo consenso scritto dei genitori, e senza diritto di voto in assemblea.

La richiesta scritta per essere ammessi quali soci alla "SIMO" viene presentata al Consiglio Direttivo, specificando:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, professione e cittadinanza;
b) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio Direttivo.

Se la richiesta è fatta da associazioni, anche senza personalità giuridica, o da Enti, la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia dello statuto e dell'atto costitutivo, e dall'indicazione della persona all'uopo delegata.

Il socio si impegna al pagamento delle quote sociali, qualora stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni dello stesso.

Sull'ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo.

È esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. La qualità di socio non è trasmissibile e le quote annuali non sono rimborsabili. L'associazione si avvale anche dell'apporto dei sostenitori, i quali, condividendone le finalità, concorrono a sostenere le attività e i progetti con regolari contributi economici.

I soci ed i sostenitori hanno diritto a ricevere tutte le informazioni sulle attività che l'Associazione metterà in atto attraverso la pubblicazione di un periodico.

I soci si dividono:

- 1) Soci Fondatori - hanno sottoscritto l'atto costitutivo e partecipano attivamente allo svolgimento dell'attività socio-sanitaria;
- 2) Soci Operativi Attivi - cittadini, operatori sanitari (medici, odontoiatri, igienisti dentari, odontotecnici, infermieri, operatori sanitari e non, operatori istituti "George Eastman"), abilitati per l'attività di odontoiatria domiciliare, tramite apposito corso SIMO di formazione annuale, e che partecipano attivamente allo svolgimento della attività socio-sanitaria;
- 3) Soci Sostenitori - cittadini filantropi che contribuiscono al finanziamento dei progetti socio-sanitari ed erogano ogni anno erogazioni liberali a favore della Associazione;
- 4) Soci Ordinari - cittadini.

La misura della quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dell'uniformità di disciplina del rapporto associativo.

La qualità di socio si perde per:

- comportamenti attivi lesivi od omissivi che contrastino con le finalità sociali;
 - mancato pagamento della quota sociale che si protragga per oltre due anni consecutivi.
- La pronuncia di decadenza dalla qualità di socio è adottata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci viene deliberata dall'assemblea.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente; di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Direttore Amministrativo con funzioni di Segretario e Tesoriere;
- g) Organo di controllo (eventuale) di cui all'art. 11 del D.Lgs. 24 marzo 2006, N. 155, nei casi ivi previsti.

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) nominare gli Organi di controllo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 24 marzo 2006, N. 155, nei casi ivi previsti.

- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
 - h) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - i) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - j) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
 - k) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
 - m) approvare il regolamento interno dell'Associazione;
 - n) modificare lo statuto e il regolamento interno.
 - o) nominare i liquidatori.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Può essere convocata su richiesta di un quarto dei soci. L'Assemblea dell'associazione si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. Per la regolare costituzione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, occorre la presenza della maggioranza assoluta degli associati e, per la validità delle delibere, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati per delega. In seconda convocazione, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può deliberare a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche dello statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto, e non può avere più di una delega. Non hanno diritto di voto i soci minori di età.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Direttore Amministrativo con funzione di Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Direttore Generale, di Direttore Amministrativo con funzioni di Segretario e Tesoriere, di Direttore Organizzativo, di Direttore Sanitario, di Direttore Scientifico scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri e altri incarichi necessari allo svolgimento delle attività finalizzate in seno all'associazione. Se del caso potranno essere attribuiti fino a due/tre incarichi ad una sola persona.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario o, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione o un giorno prima, in caso di urgenza.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, assumono validità soltanto dopo la firma del Presidente e del Direttore Amministrativo.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Direttore Generale, Direttore Amministrativo Segretario e Tesoriere, Direttore Sanitario, Direttore Organizzativo, Direttore Scientifico, altri incarichi necessari allo svolgimento delle attività in seno all'associazione;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
- m) Deliberare tutto ciò che è inerente alle finalità generali e specifiche proprie dello statuto dell'associazione.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Le funzioni e la carica ricoperta in seno all'associazione vertono a redigere la programmazione delle attività societarie (scientifiche, sociali, sanitarie, formative, organizzative) e delle attività e funzioni del Consiglio Direttivo con la carica di Direttore Generale. Il Presidente è il centro propulsore dell'Associazione, ne redige il programma, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. Promuove la cooperazione tra i soci e gli organi dell'associazione, nel rispetto del presente statuto.

6. In caso di comprovata urgenza e necessità convoca, almeno un giorno prima, il Consiglio, può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 17 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, o su espressa delega.

Art. 18 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale esegue gli atti del Consiglio Direttivo, coordina i servizi ed i progetti dell'associazione rendendone conto al Consiglio. Il Direttore Generale presenta al Consiglio una relazione periodica sullo stato delle attività dell'Associazione. La carica di Direttore Generale è compatibile con le altre cariche associative, ivi compresa quella di Consigliere della associazione. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a revoca da parte del medesimo. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può essere delegato dal Presidente e/o dal Vicepresidente in caso di assenza o impedimento di questi ultimi.

Art. 19 Il Direttore Amministrativo con compiti di Segretario e di Tesoriere

1. Il Direttore Amministrativo con compiti di Segretario e di Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
- d) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- e) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 20 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 21 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 24 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le vigenti disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia di persone giuridiche private e, in particolare, le norme del Codice Civile sulle associazioni, il D.Lgs. N. 155/2006 ed il D.Lgs. N. 460/1997, quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

